LE STRADE PER CHIUDERE UNA LITE PENDENTE

1493

Per chiudere una lite pendente in cui ho vinto il ricorso in Cassazione per un avviso di rettifica dell'ufficio Iva per un importo di circa 18mila euro e perso l'appello alla Commissione tributaria regionale, mi conviene ricorrere al condono? A oggi la cartella esattoriale per l'iscrizione a ruolo data al concessionario di riscossione nel dicembre 2000, riporta una cifra pari a circa 76mila euro comprensiva di interessi e sanzioni, non ancora pagata. Vorrei sapere cosa posso fare, se aderire alla chiusura della lite pendente oppure pagare la cartella esattoriale con il 25% della somma iscritta a ruolo.

Lettera firmata – LONATE POZZOLO

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 289/2002, sono definibili le liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2003 dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio; sono quindi incluse anche quelle pendenti dinanzi alla corte di Cassazione, qualora alla data del 29 settembre 2002 non sia ancora stata depositata la sentenza. In questo caso, il giudizio si considera concluso solo se la Cassazione non abbia disposto il rinvio.

Ai sensi del comma 3, lettera a) dell'articolo 16, si intende per lite pendente «quella in cui è parte l'amministrazione finanziaria dello Stato avente a oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione», nel caso specifico, l'ufficio Iva ha provveduto a emettere un avviso di rettifica e a iscrivere a ruolo le somme dovute; questa iscrizione, come previsto dalla circolare 12/E del 21 febbraio 2003, dell'agenzia delle Entrate assolve a una funzione di provvedimento impositivo, quindi definibile secondo la procedura di chiusura delle liti pendenti.

Non essendovi preclusioni, il contribuente potrà, dunque, avvalersi della procedura. La definizione può essere effettuata mediante il pagamento entro il 16 maggio 2003 di una somma pari al 50% del valore della lite, essendovi stata soccombenza del contribuente nell'ultima pronuncia giurisdizionale resa.

La possibilità di pagare la cartella esattoriale con il 25% della somma iscritta a ruolo è invece prevista dall'articolo 12 della legge 289/2002 che consente la definizione dei carichi di ruolo pregressi inclusi i ruoli emessi dagli uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000. La percentuale del 25% dovrà essere applicata all'intero ammontare della cartella, esclusi solo gli interessi di mora. I due strumenti sono alternativi.

Nel caso in cui il contribuente decida di utilizzare l'istituto dell'articolo 12 per definire la cartella, il contenzioso proseguirà, ma qualora l'esito del ricorso in Cassazione gli sia favorevole avrà speso nelle more in via definitiva e irripetibile solo il 25% del tributo iscritto provvisoriamente a ruolo; se invece l'esito gli sarà sfavorevole il pagamento di questo 25% sarà computato in sede di liquidazione finale degli importi dovuti come il 100% di quella frazione riportata dalle cartelle definite ex articolo 12. Residuerà, evidentemente, la parte mai iscritta a ruolo con le correlate sanzioni.

L'impiego dell'istituto della definizione delle liti pendenti ex articolo 16, invece, definirà il contenzioso e implicherà lo sgravio implicito delle cartelle notificate in via di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.